



Francesco Massara
per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo di Camerino-San Severino Marche



Prot. N.56/2020

REGOLAMENTO del CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI

Art. 1 – Natura

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (qui di seguito più brevemente denominato CAEP), costituito dal Parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco, unico amministratore della Parrocchia e suo legale rappresentante nella gestione dei beni della Parrocchia.

Art. 2 – Finalità

Il CAEP ha i seguenti scopi:

- a) Coadiuvare il Parroco nel predisporre il Bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) Approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il Rendiconto consuntivo, attenendosi al modello fornito dall'Economato diocesano;
- c) Verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 § 2 per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) Esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione secondo quanto previsto dal *Decreto vescovile di determinazione degli atti di amministrazione per le persone giuridiche soggette al vescovo diocesano* Prot. n. 38/2019 del 26/07/2019.
- e) Collaborare con il Parroco nella redazione dell'inventario dei beni immobili e mobili a qualsiasi titolo appartenenti alla Parrocchia e nella cura dell'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della stessa, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284 § 2 n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3 – Composizione

Il CAEP è composto dal Parroco che di diritto ne è il Presidente, dagli eventuali Vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli¹ nominati dal Parroco; tra questi, lo stesso Parroco sceglie il Segretario del CAEP che è di diritto anche membro del Consiglio pastorale parrocchiale. Qualora l'Amministratore parrocchiale non fosse anche il legale rappresentante della Parrocchia, quest'ultimo deve essere membro del CAEP, presiedendone lo stesso. I consiglieri che prestano il loro servizio gratuitamente devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi vanno comunicati all'Economato diocesano almeno quindici giorni prima del loro insediamento. I membri del CAEP durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato, i consiglieri possono essere revocati per gravi motivi e dopo l'assenza da tre riunioni del CAEP.

Art. 4 – Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del CAEP i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

¹ Cf. can. 1280 – Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito a norma degli statuti.

Art. 5 – Compiti del Presidente

Spetta al Presidente:

- a) La convocazione e la presidenza del CAEP;
- b) La fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) La firma dei verbali del CAEP, dei bilanci, dell'inventario parrocchiale e relative variazioni.

Art. 6 – Poteri del Consiglio

Il CAEP ha funzione consultiva non deliberativa. In esso, tuttavia, si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione di tutti i beni parrocchiali² a norma del can. 533.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio

Il CAEP si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del CAEP potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8 – Vacanze dei seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CAEP, il Parroco provvede a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza. Con il cambiamento del Parroco, il CAEP continua a funzionare solo per l'ordinaria amministrazione, in attesa della conferma dei membri da parte del nuovo Parroco o del rinnovo dello stesso Consiglio.

Art. 9 – Esercizio

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo, predisposto secondo il modello elaborato dall'Economo diocesano e debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo diocesano.

Art. 10 – Informazioni alla Comunità parrocchiale

Il CAEP presenta annualmente al Consiglio pastorale parrocchiale e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11 – Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 – Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

Dalla Sede arcivescovile di Camerino, li 17 novembre 2020



² In particolare: chiese del territorio parrocchiale che, a norma del diritto, non abbiano una propria amministrazione, locali annessi, fabbricati, terreni, donazioni, offerte di ogni genere.